



Rappresentanza Permanente d'Italia NATO

AVVISO PUBBLICO

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico

visto l'art. 43 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);

visto l'art. 29 del D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010 (che consente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico);

visto l'art. 134 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato);

visto l'art. 57 della direttiva 2014/24/UE (Motivi di esclusione);

visti gli artt. 120 e seguenti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 6 del D.M. n.192 del 2 novembre 2017 (Collaborazioni con i privati), Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;

tenuto conto che la Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico, nell'ambito delle sue attività istituzionali, organizzerà le prossime celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana nella Residenza del Capo Missione;

tenuto conto inoltre che la Rappresentanza Permanente realizzerà inoltre, nel corso del 2026, eventi di promozione economica, culturale e scientifica dell'Italia, con particolare riguardo ai settori strategici, all'innovazione tecnologica, all'attrazione degli investimenti e alla promozione delle eccellenze italiane, quali assi prioritari della proiezione dell'immagine del nostro Paese all'estero;

considerato il tradizionale interesse manifestato da enti e imprese alla promozione e alla sponsorizzazione di eventi di carattere istituzionale organizzati da questa Sede;

RENDE NOTO

che intende invitare soggetti pubblici e/o privati a manifestare il proprio interesse a sostenere l'organizzazione di dette attività, mediante **la sponsorizzazione di uno o più eventi**. I soggetti interessati avranno la possibilità di promuovere la propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi con le modalità indicate di seguito e secondo quanto concordato tra le parti. Gli eventi si svolgeranno, ove non specificato diversamente, a Villa Manlio Brosio, Residenza del Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico.

Modalità di sponsorizzazione:

ECONOMICA

- Sponsor Platinum - a partire da 5.000 euro:
- Sponsor Golden - a partire da 3.000 euro:
- Sponsor Silver - a partire da 1.000 euro:

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO AZZONI

In Data/On Date:

mercoledì 4 marzo 2026 16:15:46



TECNICA

Contributi sotto forma di beni e servizi. Anche in questo caso sarà offerta adeguata visibilità.

Definizioni:

1 - Il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Rappresentanza Permanente assume la denominazione di "sponsor". Gli sponsor possono essere enti pubblici e/o privati, imprese ed altri soggetti, che intendano promuovere il proprio nome, marchio, attività e/o i propri prodotti, servizi e simili, attraverso una collaborazione con la Rappresentanza Permanente presso il Consiglio Atlantico.

2 - I rapporti tra la Rappresentanza Permanente presso il Consiglio Atlantico e gli sponsor saranno disciplinati da separati contratti, stipulati in base alla normativa vigente, mediante scrittura privata. Per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il soggetto destinatario della procedura di sponsorizzazione (Rappresentanza Permanente) offre, nell'ambito dell'iniziativa, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a versare una determinata somma di denaro o a fornire a titolo gratuito un bene o un servizio, la possibilità di pubblicizzare la sua ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

3 - Per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in linea con le due modalità anzidette proveniente da terzi, a titolo gratuito, con scopo promozionale, per conseguire un beneficio di immagine. Le offerte di sostegno possono pertanto riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica), di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed è altresì possibile presentare offerte che prevedano entrambe le forme (in parte finanziaria e in parte tecnica). Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni, assicurazioni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto. Il risultato della sponsorizzazione, per la Rappresentanza Permanente, consiste nella realizzazione di una economia di bilancio, rispetto alla previsione di spesa, per l'organizzazione di un dato evento o serie di eventi.

Requisiti dello sponsor: nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, il contratto di sponsorizzazione potrà essere liberamente negoziato tra le parti, fermo restando la necessità di accertare che lo sponsor non incorra nei motivi di esclusione dalla procedura di sponsorizzazione, sanciti dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del decreto legislativo n. 36/2023. Lo sponsor dovrà essere altresì in possesso dei requisiti degli esecutori per l'acquisizione dei servizi e delle forniture oggetto della sponsorizzazione. La Rappresentanza Permanente potrà consentire la presenza di più sponsor per il finanziamento di ciascuna iniziativa. Nessuno tra gli sponsor potrà rivendicare l'esclusiva per le singole iniziative oggetto di sponsorizzazione.

Modalità di selezione: il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Rappresentanza Permanente e deve intendersi come finalizzato alla ricezione di una o più offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. Non sono pertanto previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le offerte di sponsorizzazione sono pertanto da intendersi come non vincolanti per la Rappresentanza Permanente ai fini della formalizzazione del contratto. In caso di manifestazione di interesse ritenuta meritevole di approfondimento, i soggetti verranno contattati con apposita comunicazione.

La Rappresentanza Permanente si riserva altresì la facoltà di cercare ulteriori sponsor direttamente mediante i propri contatti. Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate dalla Rappresentanza Permanente nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dalla normativa vigente, in un quadro di legalità, buon andamento, non discriminazione e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. La Rappresentanza Permanente si riserva infine di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione e/o per l'attività dello



sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale della Rappresentanza Permanente stessa; possano creare conflitti di interessi; possano arrecare pregiudizio e/o danno all'immagine ed all'attività della Rappresentanza Permanente; siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico italiano e/o vietate dalla legge.

Stipula del contratto di sponsorizzazione: il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor prescelto e dalla Rappresentanza Permanente. In nessun caso è consentito il subentro successivo di altro soggetto nel contratto di sponsorizzazione stipulato dalla Rappresentanza Permanente con lo sponsor, salvo autorizzazione scritta da parte della Rappresentanza Permanente stessa. Se venisse ravvisata la non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il soggetto interessato incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Clausole contrattuali specifiche: ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. n.192 del 2 novembre 2017, nel contratto di sponsorizzazione è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazione già rese ed acquisite. È esclusa ogni responsabilità in capo alla Rappresentanza Permanente qualora cause eccezionali e/o di forza maggiore, o comunque a quest'ultima non imputabili, non consentano la realizzazione degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione. I servizi già resi e/o gli accolti di debito sostenuti non potranno invece determinare in capo alla Rappresentanza Permanente alcuna pretesa restitutoria. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: i soggetti interessati ad essere contattati sono invitati a trasmettere una manifestazione di interesse **entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione** (con allegati in formato PDF non superiori a 2,5 Mb) al seguente indirizzo e-mail: cont.natobruelles@esteri.it e, per conoscenza, amm.natobruelles@esteri.it, avendo cura di indicare nell'oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE" ed allegando, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'allegato 1, comprensiva di: denominazione, dati giuridici e fiscali della ditta/soggetto proponente; dati anagrafici e fiscali e carica ricoperta del legale rappresentante e/o dell'eventuale firmatario della proposta;
- b) breve illustrazione dell'attività del soggetto proponente, della sua dimensione economica e delle politiche di marketing;
- c) la tipologia (finanziaria, tecnica, mista) di sponsorizzazione per la quale viene avanzata l'offerta. La Rappresentanza Permanente si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti dell'offerta, senza alcun vincolo per lo sponsor;
- d) in caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente legislazione, fornendo altresì le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte;
- e) eventuale progettazione relativa a proposte di specifiche modalità di controprestazioni, comunicazione e/o divulgazione del proprio logo/immagine.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa.



Rappresentanza Permanente d'Italia
NATO

Trattamento dei dati personali: i soggetti proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle pratiche relative alla procedura di sponsorizzazione. Le proposte di sponsorizzazione dovranno pertanto essere corredate da presa visione ed accettazione dell'informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, di cui all'allegato 2 del presente avviso.

Allegato 1: autocertificazione/dichiarazione sostitutiva

Allegato 2: informativa sul trattamento dei dati personali

Il Rappresentante Permanente

Amb. Alessandro Azzoni